Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della SAFTI SRL, nell'ambito della procedura di esame congiunto, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64 , legge del 28/06/2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Davide Musanti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS Naz.le, Marco Marroni.

PREMESSO CHE

1. con separati verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale in data 13 febbraio 2013, la SAFTI Srl e le OO.SS. hanno concordato sulla necessità di attivare gli strumenti della Cigs biennale per cessazione totale di attività - nei confronti di un numero massimo di 48 lavoratori ed in scadenza al 17.02.2015 - e della Cig in deroga - nei confronti di un numero massimo di 5 lavoratori con contratto di apprendistato, in scadenza al 30 giugno 2013;
2. la Società ha presentato istanza - nota prot. n. 0015867 del 15.07.2013 - di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218/2000 e, pertanto - nota prot. n. 0015923 del 16.07.13 - il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione in data 19.07.13, rinviata in data odierna a seguito di richiesta di parte;
3. nel corso dell'incontro odierno le parti hanno convenuto di procedere ad un ulteriore periodo di CIG in deroga, anche al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori apprendisti, in linea con il restante organico aziendale ad oggi in CIGS, così come specificato al punto che precede.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Le parti concordano che la Società presenterà istanza, *ai sensi della normativa suindicata,* al fine di accedere ad un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, di durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013, nei confronti di un numero massimo di **2 lavoratori con contratto di apprendistato**, distribuiti come di seguito specificato:

 - **Regione Lombardia: n. 1 Part Time al 60%, occupato presso il punto vendita di Rodengo Saiano (BS)**
 - **Regione Piemonte: n. 1 Part Time al 80%, occupato presso il punto vendita di Mondovì (CN)**

2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIG a zero ore senza rotazione,** a fronte della prossima chiusura dei punti vendita interessati.
3. Ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in legge n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro. La mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza medesima. Si comunica, altresì, che il suddetto elenco, dovrà essere presentato unitamente al presente verbale alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.
Letto, confermato e sottoscritto.

SAFTI S.R.L. Unipersonale

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI